

Articolo 13

## Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale

(art. 19 cpv. 4 e 31 cpv. 4 LL)

<sup>1</sup> L'occupazione domenicale di giovani di età superiore ai 16 anni può essere autorizzata se:

a. l'occupazione domenicale è indispensabile per:

1. raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o
2. correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore.

b. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e

c. l'occupazione domenicale non pregiudica la frequenza della scuola professionale.

<sup>2</sup> Nei rami e per il numero di domeniche fissati dal DEFR conformemente all'articolo 14 l'occupazione domenicale di giovani di età superiore ai 16 anni può essere autorizzata anche al di fuori dell'ambito della formazione professionale di base.

<sup>3</sup> Per i rami fissati dal DEFR conformemente all'articolo 14 lettera a l'occupazione di giovani prosciolti dalla scolarità obbligatoria può essere autorizzata una domenica su due.

<sup>4</sup> Il lavoro domenicale regolare o periodico è soggetto all'autorizzazione della SECO, il lavoro domenicale temporaneo fino a sei domeniche per anno civile, a quella dell'autorità cantonale.

### Capoverso 1

I giovani di età superiore ai 16 anni dovrebbero poter essere occupati la domenica se ciò è indispensabile per l'apprendimento di una professione, se è garantita un'assistenza qualificata e se il lavoro domenicale non influisce negativamente sulla frequenza della scuola professionale. Tali condizioni devono essere adempiute cumulativamente affinché il lavoro domenicale possa essere autorizzato nell'ambito di un tirocinio. Le condizioni menzionate valgono anche per il lavoro domenicale autorizzato in base all'ordinanza dipartimentale (RS 822.115.4), conformemente all'articolo 14 OLL 5, per determinate formazioni professionali.

Il lavoro domenicale può anche essere autorizzato al fine di permettere la collaborazione dei giovani per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore. Anche in questo caso, tuttavia, devono essere adempiute cumulativamente determinate condizioni (il lavoro domenicale deve essere indispensabile per correggere disfunzioni d'esercizio, deve svolgersi sotto la sorveglianza di

una persona adulta e qualificata e non deve influire negativamente sulla frequenza della scuola professionale).

### Capoverso 2

Contrariamente al lavoro notturno, il lavoro domenicale in determinati casi può essere autorizzato anche al di fuori della formazione professionale di base. Nei rami definiti dall'ordinanza del DEFR (RS 822.115.4) il lavoro domenicale di giovani di età superiore ai 16 anni può essere autorizzato anche al di fuori dell'ambito della formazione professionale di base. Per i giovani al di fuori della formazione professionale di base è ammesso lo stesso numero di domeniche lavorative che per le persone in formazione delle rispettive professioni. Mediante tale disciplinamento si intende soprattutto sostenere l'occupazione di giovani al termine della scuola dell'obbligo che non possono iniziare un tirocinio (p. es. nei settori della salute e della ristorazione).

**Art. 13**

**OLL 5**

**Indicazioni relative all'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro**

Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo

Art. 13 Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale

### **Capoverso 3**

L'occupazione di giovani prosciolti dall'obbligo scolastico (p. es. studenti delle scuole medie superiori) tra i 16 e i 18 anni può essere autorizzata una domenica su due nei rami definiti dal DEFR nella rispettiva ordinanza (RS 822.115.4).

### **Capoverso 4**

L'autorità cantonale è l'autorità che rilascia le autorizzazioni per il lavoro domenicale temporaneo fino a sei domeniche per anno civile. Se questo numero di domeniche viene superato, in linea di massima la competenza spetta alla SECO. In casi limite – p. es. se un'azienda verso la fine dell'anno constata che sono necessarie ulteriori domeniche lavorative oltre alle sei domeniche autorizzate – l'autorità cantonale e la SECO si mettono d'accordo sulla competenza in materia di autorizzazioni.